

Letto firmato e sottoscritto



IL VICESINDACO
Risatti Franceschino

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Marilena Però

DELIBERAZIONE N. – 22 -

COMUNE DI LIMONE SUL GARDA
Provincia di Brescia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Limone sul Garda, li _____

IL SINDACO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) – anno 2021.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di giugno alle ore 10.00 presso la Sala Congressi.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in seguito alla pubblicazione nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 3 LUG. 2021 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

		Presenti	Assenti
1	Martinelli Antonio		X
2	Risatti Franceschino	X	
3	Montagnoli Rudi	X	
4	Risatti Rodolfo	X	
5	Girardi Gabriele	X	
6	Pelanda Matteo	X	
7	Colle Angelo	X	
8	Dagnoli Dario	X	
9	Gesmundo Tiziana	X	
10	Rosa Gabriela	X	
11	Fedrici Giovanni	X	
		10	1

N° 555



IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
GIRARDI GIACOMO

Assente il Sindaco Antonio Martinelli.

E' presente alla seduta il Responsabile del Servizio Finanziario Patrizia Pelizzari.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Però il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Risatti Franceschino in qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 4 dell'ordine del giorno.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.06.2021

OGGETTO: Approvazione tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) – anno 2021.

Introduce il Vice Sindaco, spiegando come quest'anno tutta la manovra tariffaria sia ancora fortemente condizionata dalla pandemia. Invita poi il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, Patrizia Pelizzari, ad illustrare l'argomento. Il Comune ha previsto riduzioni aggiuntive oltre a quelle individuate da Arera. Elenca le riduzioni applicate sulle utenze non domestiche. Nello specifico, continuando nell'illustrazione delle tariffe spiega come l'Amministrazione si sia impegnata affinché anche per l'anno 2021 ci sia una riduzione pari al 35% di tutte le utenze non domestiche del settore turistico. Terminata l'esposizione cede la parola al Vice Sindaco che conclude evidenziando come per quanto riguarda gli sgravi non siano state comprese le attività che hanno lavorato tutto l'anno, quali ad esempio: i supermercati, le farmacie, ossia chi non ha dovuto chiudere nel periodo Covid. Chiede poi se ci siano domande od interventi.

Dopodiché nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Letti in particolare i commi da 650 a 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che così dispongono:

«650. La TARI è commisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 30, comma 5, del D.L. del 22/03/2021 n. 41 il quale prevede che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone:

– che gli enti locali deliberino le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso dunque atto che le tariffe TARI approvate entro il 30 giugno 2021 hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e delle difficoltà economiche incontrate dai contribuenti, di prevedere un fondo di euro 308.000,00 sulla base delle stime effettuate dall'ufficio per l'abbattimento delle tariffe TARI 2021;

Vista la delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/rif;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Brescia per il 2021;

Visto il piano economico-finanziario 2021 per il servizio rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.21 del 29 giugno 2021;

Vista il prospetto di elaborazione delle tariffe TARI 2021 (allegato A alla presente deliberazione);

Visto il regolamento per l'applicazione della TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n.

34 che testualmente recita:

- «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
- 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
- 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della TARI come inserite nell'allegato A alla presente deliberazione;
 - 2) di dare atto che gli oneri per le riduzioni delle tariffe 2021 come indicate nell'allegato A, per un importo complessivo presunto pari ad € 308.000,00, trovano copertura nello stanziamento di bilancio di previsione 2021/2023 alla missione 9, programma 3, titolo I, dell'annualità 2021;
 - 3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Brescia;
 - 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione attesa l'urgenza che il predetto provvedimento riveste;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – quarto comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TARIFFE TARI 2021

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
200	UTENZE DOMESTICHE - FINO A 1 COMPONENTE	0,314425	16,519227
200	UTENZE DOMESTICHE - 2 COMPONENTI	0,366829	39,646145
200	UTENZE DOMESTICHE - 3 COMPONENTI	0,40426	50,796624
200	UTENZE DOMESTICHE - 4 COMPONENTI	0,434205	62,360083
200	UTENZE DOMESTICHE - 5 COMPONENTI	0,464151	81,357194
200	UTENZE DOMESTICHE - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,48661	95,811518
codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
201	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE - FINO A 1 COMPONENTE	0,314425	0
201	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE - 2 COMPONENTI	0,366829	0
201	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE - 3 COMPONENTI	0,40426	0
201	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE - 4 COMPONENTI	0,434205	0
201	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE - 5 COMPONENTI	0,464151	0
201	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,48661	0
codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
202	UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - FINO A 1 COMPONENTE	0,314425	16,519227
202	UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 2 COMPONENTI	0,366829	39,646145
202	UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 3 COMPONENTI	0,40426	50,796624
202	UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 4 COMPONENTI	0,434205	62,360083
202	UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 5 COMPONENTI	0,464151	81,357194
202	UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,48661	95,811518
codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
203	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - FINO A 1 COMPONENTE	0,314425	0
203	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 2 COMPONENTI	0,366829	0
203	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 3 COMPONENTI	0,40426	0
203	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 4 COMPONENTI	0,434205	0
203	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 5 COMPONENTI	0,464151	0
203	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,48661	0

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

codice	descrizione categoria	Tariffa fissa €/mq	Tariffa var. €/mq
101	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,341153	0,237346
102	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,71429	0,556319
103	STABILIMENTI BALNEARI	0,40512	0,327764
104	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,319831	0,278788
105	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,140731	0,919246
106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,970155	0,671853
107	CASE DI CURA E RIPOSO	1,012799	0,709527
108	UFFICI E AGENZIE	0,959494	0,949385
109	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,61834	0,452088
110	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1,545851	1,344962
111	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,076765	0,946873
112	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,522391	0,528692
113	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,012799	0,698225
114	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,437103	0,318973
115	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,373136	0,634179
116	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	5,159943	3,844004
117	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4,093839	2,780341
118	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,876343	1,313567
119	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,6418	1,146545
120	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,46059	4,527159
121	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,108748	0,779852
501	CASE APPART. VACANZE NON IMPRENDIT. E B&B	0,863544	0,606551